

Versione: 21 agosto 2019, adeguata nel mese di settembre 2022

Regolamento concernente la formazione in radiologia extraorale bidimensionale in odontoiatria (Regolamento corso OPT, RCorsoOPT)

1. Scopo

Il presente Regolamento definisce i requisiti volti a far sì che le assistenti dentali e gli assistenti dentali dispongano delle conoscenze necessarie per eseguire radiografie panoramiche (ortopantomografie OPT) e teleradiografie laterali (modulo formativo aggiuntivo TR), così da acquisire le competenze, le capacità e le conoscenze per le applicazioni diagnostiche estese in odontoiatria.¹

2. Competenze

2.1 Commissione per il perfezionamento professionale in radiologia extraorale (CPPRE)

La CPPRE è una commissione del Dipartimento Team attivo nello studio dentistico ed è composta da due rappresentanti della Società svizzera odontoiatri (SSO), solitamente il presidente del Dipartimento Team attivo nello studio dentistico e il presidente della Commissione per il perfezionamento professionale delle assistenti dentali (CPPAD), nonché da uno a due rappresentanti della Società svizzera di radiologia dentomaxillofaciale (SSRDMF), solitamente il suo presidente o il suo segretario, e da un giurista. La rappresentanza della SSO può essere delegata in seno alla CPPAD, quella della SSRDMF in seno al suo comitato.

La CPPRE è responsabile dei cicli di formazione in radiologia extraorale per assistenti dentali e altre persone; inoltre è competente per tutte le questioni ivi connesse non demandate a un altro organo o a un'altra persona, nella misura in cui i cicli di formazione sono riconosciuti dalla Confederazione.²

2.2 In particolare, essa ha i compiti seguenti:

- a) definire il programma per i cicli di formazione in radiologia extraorale. Il programma include il contenuto dei cicli di studio ai sensi dell'Allegato 1, l'attuazione concreta mediante la presentazione prestabilita, il materiale didattico e i contenuti didattici ai sensi degli allegati al presente regolamento. I cicli di studio si suddividono in un corso pratico e in uno teorico, entrambe le parti sono a loro volta articolate in moduli;

¹ Ordinanza del DFI concernente le formazioni, gli aggiornamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione) del 26 aprile 2017; Allegato 2, tabelle 2-4.

² Ai sensi dell'Ordinanza sulla radioprotezione del 26 aprile 2017 e dell'Ordinanza sulla formazione in radioprotezione.

- b) mettere a disposizione modelli di contratto per la collaborazione tra le organizzazioni competenti, le formatrici e le strutture radiologiche coinvolte nella conduzione dei cicli di studio;
- c) tenere corsi di formazione per i quadri, nell'ambito dei quali le persone preposte alla formazione vengono istruite e si familiarizzano con i materiali didattici;
- d) riconoscere le organizzazioni competenti incaricate della formazione e mettere a loro disposizione il programma;
- e) decidere, previa informazione da parte dell'organizzazione competente che si occupa della conduzione degli esami, circa il superamento dell'esame e disporre circa l'autorizzazione per eseguire le radiografie corrispondenti;
- f) valutare la conduzione dei cicli di studio e dell'esame e stabilire i metodi adeguati allo scopo;
- g) decidere sulle modifiche al presente regolamento; con riserva dell'approvazione da parte della Commissione Team attivo nello studio dentistico e dell'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP.

2.3 La CPPRE è affiliata a un segretariato. In particolare, esso ha i compiti seguenti:

- a) tenere un elenco delle persone che hanno ottenuto i certificati OPT/TR; gli aggiornamenti dell'elenco vengono comunicati all'UFSP;
- b) ricevere le richieste di ricertificazione dell'organizzazione competente, esaminarle, rilasciare o rifiutare la ricertificazione e informare le persone il cui certificato non è più valido;
- c) ricevere i ricorsi all'attenzione della CPPAD;
- d) ricevere le richieste delle organizzazioni competenti;
- e) farsi carico della comunicazione con l'UFSP, al quale deve comunicare annualmente quali organizzazioni sono state riconosciute organizzazioni competenti;
- f) distribuire i certificati concernenti il superamento dei cicli di studio;
- g) recapitare alle organizzazioni competenti la documentazione per la conduzione dei cicli di studio e degli esami nonché per la valutazione dei corsi.

2.4 Organizzazioni competenti

La CPPRE può affidare la conduzione dei cicli di studio a delle organizzazioni. A tale scopo, l'organizzazione interessata inoltra una richiesta alla CPPRE. Essa presenta un piano che descriva la conduzione dei cicli di studio e attesta di essere in grado di condurre i cicli di studio in modo tale che siano conformi al presente regolamento. L'organizzazione può scostarsi dalla struttura del corso prevista da questo regolamento qualora attesti che i cicli di studio siano conformi, in termini di contenuto e di durata, alle prescrizioni del presente regolamento. Essa attesta inoltre di disporre di un numero sufficiente di apparecchi radiologici per svolgere i corsi pratici o dell'impegno in tal senso da parte di altre strutture radiologiche.

a) Struttura

Le organizzazioni competenti conducono autonomamente i cicli di studio e gli esami. Nel farlo, esse si attengono alle prescrizioni in materia di contenuti della CPPRE, impiegano il suo materiale didattico e demandano la trasmissione dei contenuti unicamente alle persone preposte alla formazione ai sensi della cifra 2.5.

Con le persone preposte alla formazione, esse stipulano contratti concernenti la conduzione dei corsi e la retribuzione. Con le strutture radiologiche, che mettono a disposizione gli apparecchi radiologici per i corsi pratici, esse stipulano contratti concernenti il loro utilizzo e l'indennizzo.

b) Costi

Le organizzazioni competenti stabiliscono i costi dei corsi e gestiscono i pagamenti. Alla CPPRE sarà corrisposta una tassa generale dell'importo di CHF 1'950.00 + 7,7% IVA per singolo corso (parte teorica, parte pratica ed esame), nonché un indennizzo per partecipante dell'importo di CHF 200.00 + 7,7% IVA.

c) Conduzione dei corsi

Le organizzazioni competenti stabiliscono la frequenza della conduzione dei corsi e informano sulle date, sulle condizioni di ammissione, sui termini, sui costi, sulle modalità di esecuzione e di pagamento avvalendosi di un mezzo di comunicazione adeguato e comunicano queste informazioni alla CPPRE.

Esse ricevono le iscrizioni ai cicli di studio, statuiscono ai sensi del presente regolamento sull'ammissione al ciclo di studio e comunicano ai partecipanti se sono stati ammessi, unitamente al luogo, alla data e all'orario. Durante il corso, i partecipanti vengono registrati con una firma di frequenza.

Prima dell'inizio del corso, esse trasmettono alla CPPRE l'elenco dei partecipanti.

d) Conduzione degli esami

Le organizzazioni competenti conducono gli esami ai sensi del presente regolamento e informano sulla loro conduzione.

Esse ricevono le iscrizioni agli esami, statuiscono ai sensi del presente regolamento sull'ammissione all'esame e comunicano ai partecipanti se sono stati ammessi, unitamente al luogo, alla data e all'orario.

Esse comunicano i risultati degli esami al segretariato della CPPRE.

e) Valutazione del corso

Al termine dell'esame, le organizzazioni competenti procedono a una valutazione del corso. La CPPRE mette a disposizione i questionari per la valutazione e li analizza.

f) Organizzazione dei corsi pratici

Nella misura in cui non li conducano personalmente, unitamente alle strutture radiologiche e alle formatrici, le organizzazioni competenti stabiliscono le date e la conduzione dei corsi pratici e informano al riguardo avvalendosi di un mezzo di comunicazione adeguato.

Esse ricevono le iscrizioni ai corsi pratici e verificano le condizioni di ammissione.

2.5 Persone preposte alla formazione

Le formatrici trasmettono le capacità teoriche o pratiche.

Le formatrici stipulano con l'organizzazione competente contratti concernenti i loro compiti e la retribuzione.

2.6 Strutture radiologiche

Sono considerate strutture radiologiche gli studi privati, le università, i produttori di apparecchi per esami radiografici, le scuole, gli offerenti di corsi o altre strutture che mettono a disposizione gli apparecchi radiologici per la conduzione dei corsi pratici.

Le strutture radiologiche stipulano con l'organizzazione competente contratti concernenti l'utilizzo degli apparecchi e l'indennizzo.

3. Riconoscimento

3.1 Organizzazione competente

Il riconoscimento quale organizzazione competente avviene per iscritto da parte della CPPRE ed è vincolato alla stipulazione di un contratto fra la CPPRE e l'organizzazione competente. Con il contratto, l'organizzazione competente si impegna a condurre cicli di studio ai sensi del presente regolamento. La CPPRE si impegna a mettere a disposizione il programma dei cicli di studio ai sensi della cifra 2.2 lettera a.

Un rifiuto del riconoscimento deve essere motivato ed è impugnabile.

3.2 Persone preposte alla formazione

Il riconoscimento quale persona preposta alla formazione avviene per iscritto da parte della CPPRE. Un rifiuto del riconoscimento deve essere motivato ed è impugnabile.

Per essere nominata, una persona preposta alla formazione deve disporre perlomeno delle qualifiche seguenti:

- un'esperienza professionale di almeno 2 anni o competenza nel settore corrispondente (per es. come medico dentista con diploma federale o come igienista dentale);
- attestato federale di capacità o attestato riconosciuto conseguito all'estero certificante la formazione quale assistente dentale o igienista dentale;
- certificazione dell'UFSP per eseguire autonomamente le radiografie in esame, non risalente a meno di 2 anni prima, salvo vi sia un diploma quale medico dentista;
- un corso di formatore portato a termine o un altro attestato di formazione o di perfezionamento professionale o di un'attività corrispondente (per es. attività d'insegnamento presso un'università);
- corso di formazione per i quadri portato a termine ai sensi della cifra 2.2 lettera b.

4. Corso OPT e modulo formativo aggiuntivo TR

Alle assistenti dentali e agli assistenti dentali viene proposto un corso sulla procedura radiografica extraorale bidimensionale in odontoiatria (corso OPT). È inoltre possibile completare un modulo sull'esecuzione di teleradiografie (modulo formativo aggiuntivo TR).

Il corso si conclude con un esame. Chi supera l'esame ottiene il certificato OPT (se non è stato completato il modulo formativo aggiuntivo TR), oppure il certificato OPT e PR (se è stato completato il modulo formativo aggiuntivo TR), che autorizza a eseguire autonomamente tali radiografie su incarico e sotto la guida e la responsabilità di un medico dentista perito.

5. Struttura del ciclo di studio

Il ciclo di studio include ulteriori esami OPT che i partecipanti al corso svolgono sotto la sorveglianza di una persona ivi autorizzata in seno all'azienda presso la quale sono impiegati.

Vengono trasmesse le basi teoriche per la procedura radiografica extraorale bidimensionale (corso teorico), nonché le conoscenze e le capacità pratiche (corso pratico).

I corsi vanno preparati, lavorando autonomamente, con l'ausilio del materiale didattico messo a disposizione. Il tempo di preparazione, le giornate di corso, lo svolgimento e la discussione degli esami OPT in seno all'azienda (vedi cifra 8) corrispondono a un monte ore di corso di 40 ore.

6. Contenuto del corso

I contenuti del corso, orientati alle prescrizioni dell'ordinanza sulla formazione in radioprotezione, sono proposti dalla Società svizzera di radiologia dentomaxillofacciale e stabiliti in collaborazione con l'UFSP. I contenuti dei singoli moduli dei corsi sono disciplinati all'Allegato 1.

7. Esami OPT in seno all'azienda

I partecipanti al corso svolgono, in seno all'azienda presso la quale sono impiegati, 30 esami OPT sotto la sorveglianza di una persona ivi autorizzata. Per il modulo formativo aggiuntivo TR eseguono inoltre 20 esami teleradiografici. Gli esami devono essere eseguiti entro un anno. Se ciò non è possibile, la persona partecipante al corso presenta all'organizzazione competente una domanda di proroga motivata.

La persona ivi autorizzata tiene un elenco degli esami OPT/TR eseguiti con un numero d'identificazione interno dello studio. Al momento dell'iscrizione all'esame (cifra 11.1), l'elenco dovrà essere inoltrato sotto forma di file elettronico.

Ai fini dei controlli a campione, la CPPRE può richiedere all'azienda di inoltrare una copia elettronica delle versioni codificate delle radiografie eseguite dalla persona partecipante al corso. Una volta ultimato il controllo, le copie delle radiografie codificate saranno distrutte dalla CPPRE.

Dovrà essere raccolto il relativo consenso delle pazienti e dei pazienti.

Il profilo della persona autorizzata deve essere il seguente:

- medico dentista, oppure
- igienista dentale, oppure
- assistente dentale con certificato OPT valido e perlomeno 2 anni di esperienza professionale riferita a un impiego al 100%;
- corso di formatore portato a termine o attestato comprovante una formazione o un perfezionamento professionale equivalente in campo didattico o un'attività corrispondente.

Se in azienda non è presente una persona con un simile profilo, la persona che partecipa al corso o il suo datore di lavoro è tenuto ad avvalersi di qualcuno che soddisfi tali requisiti.

8. Condizioni di ammissione ai corsi

Il numero di posti per i corsi teorici e pratici si determina sulla base delle circostanze effettive; non sussiste alcun diritto di ammissione.

Sono ammessi le assistenti dentali e gli assistenti dentali con attestato federale di capacità, le assistenti dentali con diploma federale e autorizzazione a eseguire radiografie, le persone con diploma SSO di "aiuto dentista" ai sensi del diritto previgente, oppure le persone che dispongono di un corrispondente diploma estero riconosciuto con autorizzazione a eseguire radiografie.

9. Procedura d'iscrizione

Per iscriversi ai corsi dev'essere inoltrata la documentazione seguente:

- tagliando d'iscrizione compilato (con cognome, nome, data di nascita, indirizzo privato, indirizzo dei luoghi di lavoro, indirizzo e-mail);
- copia del passaporto o della carta d'identità;
- copia dell'attestato federale di capacità di assistente dentale o conferma scritta della SEFRI circa il riconoscimento del corrispondente attestato estero nonché una copia di tale attestato unitamente a una copia della traduzione certificata se quest'ultimo non è redatto in tedesco, francese, italiano o inglese;
- un'attestazione dell'autorizzazione a eseguire radiografie, qualora non sia già comprovata con l'AFC o con il diploma;
- indicazioni concernenti la persona competente in seno all'azienda, unitamente al certificato di formatrice o a un altro attestato comprovante una formazione o un perfezionamento professionale equivalente in campo didattico o un'attività corrispondente;
- un contratto concernente il posto per la pratica professionale, se la formazione si svolge presso un altro studio.

Può essere ammesso solo chi dispone di un'autorizzazione a eseguire radiografie.

10. Disposizioni d'esame

10.1 Criteri d'iscrizione

È ammesso all'esame chi ha frequentato l'80% della parte teorica e ha ultimato l'intera parte pratica. La presenza è registrata con una firma di frequenza.

È ammesso all'esame solo chi inoltra il file elettronico con l'elenco degli esami eseguiti e delle radiografie anonimizzate ai sensi della cifra 8, unitamente a una conferma della persona autorizzata ai sensi della cifra 8 attestante che tali esami sono stati eseguiti autonomamente dalla candidata o dal candidato sotto la sua sorveglianza.

10.2 Conduzione dell'esame

L'esame è condotto dall'organizzazione competente.

10.3 Esame

L'esame consta di 30 domande a scelta multipla e dura 30 minuti. Le domande d'esame e le schede di correzione sono messe a disposizione dalla CPPRE. Le domande d'esame possono essere utilizzate dall'organizzazione competente unicamente per la conduzione dell'esame corrispondente e non possono essere trasmesse a terzi. Se le domande d'esame vengono trasmesse a terzi senza il consenso della CPPRE, l'organizzazione competente sarà tenuta al pagamento di una pena convenzionale di CHF 12'000.00.

10.4 Materia d'esame

La materia d'esame comprende il contenuto dei moduli del corso.

10.5 Superamento dell'esame

L'esame è superato se la candidata o il candidato consegue almeno il 75% del punteggio totale.

10.6 Ripetizione dell'esame

Chi non supera l'esame può ripeterlo due volte, senza ripetere il corso corrispondente. Chi non supera l'esame alla seconda ripetizione è tenuto a ripetere l'intero corso per potersi iscrivere nuovamente all'esame. Se viene ripetuto l'intero corso, dovranno essere nuovamente eseguiti anche gli esami OPT ai sensi della cifra 7.

11. Disposizioni in materia di ricorso

a) Ricorso

Può essere interposto ricorso contro:

- il riconoscimento o il disconoscimento quale organizzazione competente;
- il riconoscimento quale formatrice;
- il rifiuto dell'ammissione a un corso;
- il rifiuto dell'ammissione a un esame;
- il mancato superamento dell'esame.

Il ricorso può essere interposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione presso il segretariato, all'attenzione della CPPAD, per iscritto e con indicazione dei motivi.

La CPPAD è competente in prima istanza per i ricorsi.

La CPPAD può disporre uno scambio di scritti o un'audizione orale.

Contro la decisione della CPPAD è data impugnazione alla Commissione Team attivo nello studio dentistico.

Per quanto concerne la ricusazione, a ogni istanza si applica l'art. 10 della Legge federale sulla procedura amministrativa (PA).

12. Lacune

Qualora dal presente regolamento o dalle sue disposizioni di esecuzione non si possa desumere nessuna disposizione procedurale, si applicano per analogia le disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa.

Data di entrata in vigore 25.02.2019